

Valdichiana Toscana ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Valdichiana toscana»;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2016, n. 19861, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio vini Valdichiana Toscana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Valdichiana toscana»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini Valdichiana Toscana, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini Valdichiana Toscana, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio vini Valdichiana Toscana può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini Valdichiana Toscana richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdichiana toscana»;

Considerato che il Consorzio vini Valdichiana Toscana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Valdichiana toscana». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con la nota protocollo n. 2575/19 dell'11 marzo 2019;

Considerata la mail del 4 maggio 2019 del Consorzio vini Valdichiana Toscana con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con la nota prot. 31124 del 2 maggio 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana Toscana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Valdichiana toscana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4429, al Consorzio vini Valdichiana Toscana, con sede legale in Arezzo, Loc. Ponte a Chiani, n. 57/F, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Valdichiana Toscana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 novembre 2012, n. 4429, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A03871

DECRETO 17 maggio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Oltrepò Pavese Pinot grigio» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», sulle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» e «Oltrepò Pavese» e sulla IGP «Pavia».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del



regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di veri-

fica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 19 novembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» ed alle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2015, n. 85341 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sulla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» e sulle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sulla DOC «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e sulla IGP «Pavia»;


Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del Decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Casteggio», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda» e per la IGP «Pavia»;



Considerato che il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 per le DOC «Oltrepò Pavese Pinot grigio» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 per la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», per le DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» ed «Oltrepò Pavese» e per la IGP «Pavia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n. 4523 del 4 aprile 2019 e prot. n. 5411 del 2 maggio 2019;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la nota citata, il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Casteggio» e «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Oltrepò Pavese Pinot grigio» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 sulla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», sulle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» e «Oltrepò Pavese» e sulla IGP «Pavia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788 e successive modificazioni e integrazioni, al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, con sede legale in Pavia, c/o CCIAA di Pavia, via Mentana n. 27, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Oltrepò Pavese Pinot grigio» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 sulla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico», sulle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» ed «Oltrepò Pavese» e sulla IGP «Pavia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2788 e successive modificazioni e integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A03870

DECRETO 24 maggio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela della IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino».

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di

